

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 865

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZI FERNANDO, MERENDA, DOSI, TITOMANLIO VITTORIA, LAFORGIA, URSO, TAMBRONI, DE LEONARDIS, LONGONI, BONTADE MARGHERITA, FRANZO, DEGAN, BUZZI, BERLOFFA, AGOSTA, SAMMARTINO**

*Presentata il 22 gennaio 1964*

**Tenuta dei documenti assicurativi e di lavoro e adempimenti contributivi per conto degli iscritti alle Associazioni sindacali che raggruppano artigiani o piccoli imprenditori**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La complessità della legislazione del lavoro in genere ed in particolare di quella relativa alla previdenza ed assistenza sociale, derivanti sia dalla ricchezza normativa che caratterizza l'ordinamento italiano sia dal continuo evolversi ed ampliarsi delle norme positive concernenti le assicurazioni sociali è un fatto, da tutti riconosciuto, che causa condizioni di particolare difficoltà alle aziende tenute alla osservanza dei molteplici obblighi sanciti dalle norme stesse per quanto concerne soprattutto la tenuta dei documenti assicurativi e di lavoro del personale dipendente e gli adempimenti contributivi ed assicurativi richiesti nei confronti degli Istituti previdenziali.

Tale situazione di disagio si manifesta, con carattere di maggiore gravità, nei confronti di quelle aziende che per la loro struttura e per le peculiari caratteristiche della loro attività non possono disporre di una attrezzatura ed organizzazione amministrativa che consenta loro di provvedere con un minimo agevolezza e di tranquillità, alle scritture e agli incumbenti di natura contabile-

amministrativa resi obbligatori dalle norme vigenti in materia di lavoro e di previdenza sociale.

L'artigiano e il piccolo imprenditore in genere sono totalmente assorbiti dall'attività produttiva che essi stessi personalmente esplicano, con il suggello della loro individualità creatrice e con l'apporto della loro capacità organizzativa e realizzatrice.

Non si può quindi umanamente pretendere che essi dopo una giornata di intenso lavoro si dedichino alle numerose operazioni di scritturazione, di elaborazione e di conteggio che oltre tutto presuppongono una completa e approfondita conoscenza delle norme di legge che pone in difficoltà gli stessi specializzati.

Si ha come conseguenza che tale categoria di piccoli operatori economici è permanentemente preoccupata di incorrere in involontarie omissioni, in irregolarità contributive, in ritardi di adempimenti che la espongono a rilievi, anche contravvenzionali, cui si accompagnano, sul piano morale ed economico, gravi danni che occorre far evitare nell'interesse della gestione aziendale, dei lavo-

ratori occupati e del regolare funzionamento delle gestioni assicurative e previdenziali.

Si ritiene quindi che, anche nel quadro dei più recenti provvedimenti che hanno attuato principi fondamentali di tutela della categoria artigiana, di valorizzazione della sua fondamentale funzione nel campo dell'economia nazionale e delle sue preziose e nobili tradizioni di lavoro, si debba porre la ricerca e l'attuazione di un mezzo con il quale sollevare gli artigiani ed i piccoli imprenditori in genere dalla esorbitante onerosità degli incombenzi amministrativi relativi al personale da essi occupato.

Tale mezzo si ravvisa nella possibilità di affidare alle associazioni sindacali dei datori di lavoro, che diano le opportune garanzie per la loro organizzazione, per l'efficienza della loro attrezzatura e che risultino democraticamente costituite, la facoltà di provvedere alla tenuta dei documenti assicurativi e di lavoro, nonché al versamento dei contributi assicurativi e alle relative operazioni di conguaglio per conto dei propri associati.

Le disposizioni vigenti in materia di disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza risalgono alla lontana epoca del 1939 e rispecchiano una situazione (quella degli adempimenti) che si è profondamente modificata con l'andare del tempo in relazione alla evoluzione e all'estendersi della legislazione previdenziale; d'altro canto contengono all'articolo 2 un divieto (quello di costituire, esercitare o dirigere società, istituti, uffici, ecc., che abbiano lo scopo di dare gratuitamente ai propri consociati o a terzi prestazioni di assistenza e consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria) che non è in armonia con i principi dell'attuale ordinamento e costituiscono un ostacolo grave all'espletamento in proprio da parte delle Associazioni sindacali di funzioni che rientrano nei compiti di assistenza e di tutela dei propri associati.

Non appaiono neppure sufficienti le disposizioni amministrative impartite dal Ministero del lavoro nel 1951 per rendere possibile la tenuta dei documenti di lavoro da parte delle Associazioni sindacali, dato che tali disposizioni non hanno potuto prescindere dal tener conto della citata legge del 1939 per tanti aspetti oggi superata.

In particolare non è prevista la possibilità di affidare alle stesse Associazioni la tenuta delle tessere assicurative e dei libretti di lavoro. Ciò dipende:

*per le tessere assicurative* dall'articolo 45 del regolamento approvato con regio decreto

28 agosto 1924, n. 1422, che vieta di consegnare le tessere a persone estranee all'azienda, perché ne curino la custodia e la regolarizzazione fuori della sede dell'azienda stessa;

*per i libretti di lavoro* dalla disposizione dell'articolo 6 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, che fa obbligo al datore di lavoro di tenere il libretto depositato presso di sé durante il periodo di occupazione del lavoratore.

È da considerare peraltro che lo stesso regolamento sopra citato n. 1422 del 1924 prevedeva la possibilità che le tessere fossero tenute fuori della sede delle aziende dallo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale.

Questa eccezione non ha trovato né trova possibilità di larga applicazione tanto più oggi che l'Istituto della previdenza sociale è gravato da compiti istituzionali e amministrativi che ne assorbono completamente l'attività.

Pertanto la presente proposta di legge con l'affidare, attraverso apposite autorizzazioni ministeriali, alle Associazioni sindacali il compito di tenere anche le tessere assicurative presso la propria sede non fa altro in sostanza che estendere l'eccezione, già prevista dal regolamento del 1924, nei confronti degli organismi sindacali, i quali potranno quindi, nell'espletamento delle loro fondamentali funzioni di assistenza dei propri associati, largamente corrispondere alla finalità che l'eccezione predetta si proponeva a favore dei datori di lavoro.

D'altro canto la facoltà predetta non può essere negata alle Associazioni sindacali una volta che queste siano autorizzate, come si prefigge la presente proposta di legge, ad effettuare il computo ed il versamento dei contributi assicurativi a percentuale, dato che questi, come è noto, rappresentano la quasi totalità degli importi dovuti all'Istituto della previdenza sociale col sistema del modello G. S. 2 e dato che l'acquisto delle marche assicurative, come dispone l'articolo 8 della legge 4 aprile 1952, n. 218, deve essere effettuato in concomitanza con il versamento dei contributi a percentuale stessa.

La presente proposta peraltro non affida automaticamente alle Associazioni sindacali le predette funzioni, ma le subordina all'concessione di una espressa autorizzazione da parte del Ministero del lavoro, sentiti il Ministero dell'industria e gli Istituti previdenziali interessati.

Per la concessione di tale autorizzazione deve essere accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il numero dei loro associati, l'attrezzatura e l'organizzazione di cui dispongono, l'anzianità della loro istituzione e quegli altri elementi che siano ritenuti di idonea garanzia per l'espletamento di tali funzioni di assistenza nelle forme e nei modi più regolari.

Si ritiene di concludere sottolineando che l'affidamento di tale funzione alle Associazioni sindacali risponde altresì al precipuo scopo di dare ai lavoratori dipendenti dalle aziende associate, attraverso il perfetto funzionamento di tale servizio, la migliore garanzia che gli adempimenti assicurativi e

contributivi, disposti dalle varie leggi e che determinano nei loro confronti diritti alle prestazioni previdenziali, siano osservati con puntualità e assoluta regolarità nell'interesse anche del buon andamento delle gestioni previdenziali.

Per tali motivi si ha fiducia che la presente proposta di legge raccolga il consenso del Parlamento. Essa rappresenterà anche il riconoscimento concreto dell'importanza che le organizzazioni sindacali hanno assunto in questo regime di libertà e democrazia con lo svolgimento di compiti sempre più complessi e funzioni di assistenza alle quali si indirizzano con crescente fiducia gli operatori del mondo del lavoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le Associazioni sindacali che raggruppano artigiani o piccoli imprenditori, sia locali che nazionali, possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere autorizzate ad effettuare, per conto dei propri associati, le operazioni di tenuta dei documenti assicurativi e di lavoro relativi al personale dipendente, nonché il calcolo ed il versamento dei contributi assicurativi previsti dalle vigenti disposizioni di previdenza e assistenza sociale.

### ART. 2.

Ai fini della concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente deve essere accertata la sussistenza dei requisiti idonei a garantire il perfetto assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1 da parte delle Associazioni richiedenti.

In particolare dovranno essere accertati:

l'organizzazione e l'attrezzatura delle Associazioni;

il grado di efficienza dei mezzi predisposti per il servizio in oggetto;

il numero degli associati e l'ordinamento su basi democratiche delle Associazioni stesse.

L'autorizzazione è concessa dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Ministro dell'industria e gli Istituti previdenziali interessati, per i periodi limitati di

tempo rinnovabili a richiesta e comunque per periodi non inferiori a due anni.

L'autorizzazione può essere revocata anche prima della scadenza del termine, qualora siano accertate dagli organi di vigilanza irregolarità nello svolgimento del servizio.

Il Ministro del lavoro può altresì autorizzare la proroga dei normali termini di legge stabiliti per gli adempimenti contributivi nonché modalità particolari per lo svolgimento del servizio al fine di rendere più agevole l'opera degli organi di vigilanza nei confronti anche delle aziende associate.

#### ART. 3.

In deroga alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione di cui al comma primo dà facoltà alle associazioni sindacali di curare presso le proprie sedi la tutela delle tessere assicurative e dei libretti di lavoro.

Le Associazioni dovranno essere in condizioni di far pervenire alle aziende associate i documenti predetti in tempo utile per la loro consegna ai lavoratori in caso di richieste di prestazioni o di risoluzione del rapporto di lavoro.

Le Associazioni predette hanno l'obbligo di esibire ai lavoratori che ne facciano richiesta, i documenti assicurativi e di lavoro di loro pertinenza per dimostrare il regolare aggiornamento ai sensi delle disposizioni vigenti.

#### ART. 4.

Le Associazioni sono responsabili della regolarità della tenuta delle tessere assicurative e dei documenti di lavoro nonché degli adempimenti contributivi, e sono sottoposte alla vigilanza degli ispettorati del lavoro da esercitarsi nelle forme e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti per i datori di lavoro.